

BOZZA ARTICOLATO STATUTO INAF

Art. 1
Finalità e natura dell'ente

1. L'INAF è ente pubblico nazionale di ricerca e ha il compito di svolgere, promuovere e valorizzare la ricerca scientifica e tecnologica nei campi dell'astronomia e dell'astrofisica e di diffonderne e divulgarne i relativi risultati, di promuovere e favorire il trasferimento tecnologico verso l'industria, nonché di conservare e valorizzare il proprio patrimonio storico, perseguendo obiettivi di eccellenza a livello internazionale.
2. L'I.N.A.F ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale e contabile, statutaria e regolamentare.
3. L'INAF agisce utilizzando il merito come parametro principale per la valutazione delle proprie attività.
4. L'INAF ispira la sua azione a quanto previsto dalla Carta Europea dei Ricercatori allegata alla raccomandazione n. 2005/251/CE
5. L'INAF promuove sinergie tra le proprie attività di ricerca e quelle delle Università e degli altri Enti di Ricerca nazionali, internazionali ed esteri e con il mondo dell'impresa.
6. L'INAF è soggetto alla vigilanza del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e ne è l'Ente nazionale di riferimento nei campi di propria competenza.

Art. 2
Attività dell'INAF

1. L'I.N.A.F.:

a) promuove, realizza e coordina, anche nell'ambito di programmi dell'Unione europea e di organismi internazionali, attività di ricerca nei campi dell'astronomia e dell'astrofisica, sia tramite la rete delle proprie strutture di ricerca e delle infrastrutture strumentali e gestionali, sia in collaborazione con le Università e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali, internazionali ed esteri;

b) progetta, finanzia e coordina programmi nazionali ed internazionali di ricerca finalizzati alla costruzione, all'utilizzo e alla gestione di grandi apparecchiature localizzate sul territorio nazionale, all'estero o nello spazio;

c) promuove, sostiene e coordina la partecipazione italiana a organismi anche europei, progetti e iniziative internazionali, assicurando una presenza qualificata negli organismi europei nei campi di propria competenza, fornendo su richiesta di autorità governative competenze scientifiche e garantendo la collaborazione con enti ed istituzioni di altri Paesi;

d) promuove la valorizzazione dei risultati della ricerca svolta o coordinata dalla propria rete scientifica ai fini produttivi e sociali anche mediante il trasferimento tecnologico;

e) promuove in Italia e all'estero, anche tramite l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca e la partecipazione a scuole e a corsi di dottorato, anche con il coinvolgimento del mondo produttivo:

- l'alta formazione, compreso il dottorato di ricerca, in collaborazione con le Università;

- ogni altra iniziativa di carattere formativo;

f) promuove lo sviluppo della conoscenza astronomica nella scuola e nella società mediante attività formative, di divulgazione e di comunicazione;

g) conserva e valorizza il proprio patrimonio storico, bibliografico e strumentale anche mediante attività museali;

h) favorisce il rapporto delle proprie strutture di ricerca con il territorio;

i)svolge attività di consulenza tecnico-scientifica nelle materie di propria competenza, a favore del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, delle altre pubbliche amministrazioni, delle imprese o di altri soggetti privati;

j)svolge ogni altra attività utile per il perseguimento delle proprie finalità istitutive di cui all'art. 1 del presente statuto.

Art. 3

Principi di organizzazione

1. L'organizzazione dell'INAF è basata sul principio di distinzione tra compiti e responsabilità d'indirizzo, compiti e responsabilità di gestione e compiti e responsabilità di valutazione.

2. L'INAF conforma la propria azione ai principi di non discriminazione di genere, cittadinanza, etnia, opinioni politiche religione e orientamento sessuale nella composizione dei suoi organi e nell'attribuzione di ogni altro incarico.

Art. 4

Organi

1.Sono organi dell'INAF:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il direttore generale;
- d) il consiglio scientifico;
- e) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 5
Presidente

1. Il presidente è responsabile delle attività dell'Ente e ne ha la rappresentanza legale, cura le relazioni istituzionali formula gli indirizzi per la gestione scientifica dell'Ente.

Il presidente:

a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione stabilendone l'ordine del giorno;

b) vigila, sovrintende e controlla il corretto svolgimento delle attività dell'Ente;

c) propone al CdA il piano triennale ai fini della sua approvazione;

d) propone al CdA la nomina e la revoca del Direttore Generale e indirizza e controlla le sue attività;

e) attribuisce gli incarichi ai direttori delle strutture di ricerca, previamente deliberati dal consiglio di amministrazione;

f) adotta provvedimenti di urgenza di competenza del consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del consiglio stesso;

g) esercita ogni altra competenza non esplicitamente attribuita dallo statuto.

2. Il presidente è scelto secondo le modalità di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2009 n. 213 tra persone di alta qualificazione scientifica nei campi di ricerca dell'INAF con una pluriennale esperienza ai vertici di centri o strutture di ricerca anche universitari e con una documentata conoscenza del sistema della ricerca italiana e internazionale.

3. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.

4. In caso di impedimento il presidente è sostituito dal vicepresidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6
Rappresentanza dell'ente

1. Il presidente ha la rappresentanza generale dell'Ente;
2. Il Direttore Generale ha la rappresentanza negoziale dell'Ente limitatamente agli atti di gestione ad esso demandati dallo Statuto o dal Presidente, entro i limiti determinati con delibera del CdA;
3. I Dirigenti hanno la rappresentanza dell'ente limitatamente ai soli atti relativi alla gestione degli uffici di propria competenza entro i limiti di cui agli artt. 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e/o integrazioni e, comunque, entro i limiti determinati con delibera del CdA.

Art. 7
Consiglio di Amministrazione

1. Il consiglio di Amministrazione ha compiti di indirizzo strategico e programmazione generale dell'attività dell'Ente.

Il consiglio di Amministrazione, su proposta del presidente:

- a) nomina al suo interno un vicepresidente;
- b) delibera le modifiche al presente statuto, sentito il consiglio scientifico;
- c) nomina, in conformità alle norme del presente statuto, i componenti del consiglio scientifico, il direttore generale e i direttori di struttura;
- d) approva i regolamenti dell'ente ed eventuali modifiche degli stessi;
- e) adotta il piano a lungo termine, su proposta del consiglio scientifico;
- f) approva il piano triennale dell'Ente e i relativi aggiornamenti;
- g) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e le relative relazioni di accompagnamento;
- h) acquisisce le valutazioni sulla qualità, l'efficacia e l'efficienza delle attività di ricerca svolte dalle proprie strutture e analogamente delle attività amministrative della sede centrale e incarica gli organi competenti di mettere in atto le eventuali opportune misure correttive;

- i) approva i grandi investimenti in infrastrutture e le commesse rilevanti (da definire nel regolamento di contabilità);
- j) assume tutte le decisioni concernenti la struttura organizzativa dell'Ente ed in particolare quelle che comportano la costituzione, modifica o soppressione di Strutture di ricerca a tempo determinato o indeterminato;
- k) determina i compensi spettanti al direttore generale, ai direttori di struttura adottando un opportuno principio di proporzionalità;
- l) delibera in ordine a tutti gli altri casi previsti dal presente statuto o dai regolamenti.

2. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da 4 consiglieri.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, nominati con decreto del Ministro, secondo le modalità dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, durano in carica 4 anni e possono essere confermati una sola volta.

3. Tre dei membri del CdA, incluso il Presidente, sono individuati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 11 del decreto di riordino tra persone di alta qualificazione scientifica e manageriale.

I due membri del Cda che ai sensi del medesimo art. 11 del decreto di riordino sono scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sono eletti, in collegio unico, da un elettorato attivo così composto:

- a) ricercatori astronomi, astronomi associati, astronomi ordinari, ricercatori, primi ricercatori e dirigenti di ricerca in servizio attivo presso l'INAF;
- b) ricercatori, professori associati, professori ordinari e straordinari in servizio attivo presso università italiane associati all'INAF, con contratto di collaborazione;
- d) ricercatori, primi ricercatori e dirigenti di ricerca in servizio attivo presso altri enti di ricerca italiani associati all'INAF con contratto di collaborazione.

Hanno diritto di elettorato passivo:

a) gli astronomi associati, gli astronomi ordinari, i primi ricercatori e i dirigenti di ricerca in servizio attivo presso l'INAF;

b) i professori associati, i professori ordinari e straordinari in servizio attivo presso università italiane associati all'INAF con contratto di collaborazione;

c) i primi ricercatori e i dirigenti di ricerca in servizio attivo presso altri Enti di ricerca associati all'INAF e con contratto di collaborazione.

Le operazioni elettorali, indette dal Presidente, possono svolgersi anche con l'ausilio di idonei strumenti informatici e sono gestite da una commissione elettorale nominata dal Presidente stesso che fissa, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature.

Sono eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. La votazione avviene con voto segreto, attraverso l'espressione di una sola preferenza. A parità di voti ottenuti risulta eletto il candidato più anziano in ruolo.

Qualora, per qualsiasi motivo, taluni dei componenti del Consiglio di Amministrazione di nomina elettiva cessino dalla carica prima della scadenza del mandato, si procede alla loro sostituzione attraverso lo scorrimento della graduatoria.

Art. 8

Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal CdA su proposta del presidente ed è responsabile della gestione dell'Ente.

Il Direttore Generale è scelto tra persone di alta qualificazione e comprovata esperienza gestionale in ambito degli enti pubblici di ricerca e con documentata conoscenza della normativa di riferimento.

L'incarico del Direttore Generale può avere durata massima di 4 anni e viene meno automaticamente in caso di cessazione dell'incarico del Presidente.

Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è regolato con contratto di diritto privato.

Il Direttore Generale:

a) cura l'attuazione delle delibere del consiglio di amministrazione, degli indirizzi, degli atti e dei provvedimenti del Presidente;

b) formula proposte ed esprime pareri al Presidente nelle materie di sua competenza;

c) dirige, coordina e controlla gli uffici cui è preposto;

d) propone le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie allo svolgimento dei compiti per il funzionamento dell'Ente, anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale;

e) conferisce gli incarichi ai dirigenti amministrativi definendone gli obiettivi e attribuendo loro le risorse umane finanziarie e strumentali;

f) partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto;

g) presiede e convoca, almeno tre volte l'anno, il Comitato di raccordo del Collegio dei Direttori di Struttura (di cui all'art?) in relazione ai principali atti organizzativi e di gestione;

h) predisporre il bilancio preventivo anche sulla base delle indicazioni del Consiglio Scientifico e del Collegio dei Direttori di Struttura, da sottoporre al Presidente;

- i) predisporre il bilancio consuntivo;
- j) elabora, in conformità alle direttive del Presidente e sulla base delle indicazioni ricevute dal Consiglio Scientifico e dal Collegio dei Direttori di struttura, il Piano Triennale dell'Ente e i suoi aggiornamenti, da sottoporre al Presidente;
- k) elabora la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'ente, da sottoporre al Presidente;
- l) predisporre gli schemi dei regolamenti da sottoporre al Presidente;

Art. 9.

Consiglio scientifico

1. Il consiglio scientifico agisce in piena autonomia scientifica e ha compiti sia consultivi che propositivi per quanto riguarda l'attività di ricerca complessiva dell'Ente e la selezione dei grandi progetti nazionali, per i quali individua in modo esclusivo le priorità scientifiche.
2. Il consiglio scientifico:
 - a) propone al presidente il piano a lungo termine dell'Ente ed i suoi aggiornamenti, individuando le possibili linee evolutive della ricerca di competenza dell'Ente;
 - b) esprime al consiglio di Amministrazione parere obbligatorio sul piano triennale;
 - c) realizza periodicamente analisi, studi e confronti sullo stato della ricerca di competenza dell'Ente a livello nazionale ed internazionale, sia autonomamente che su richiesta del Presidente o del CdA;
 - d) definisce le macroaree tematiche, alle quali afferiscono i ricercatori e i tecnologi dell'INAF e i ricercatori e i docenti associati all'INAF e stimola e organizza il dibattito scientifico della comunità al loro interno;
 - e) esprime il proprio parere sull'istituzione, soppressione e accorpamenti delle strutture di ricerca e sull'istituzione di strutture a tempo determinato;
 - f) esprime parere sulle assunzioni per chiamata diretta di personale di altissima qualificazione scientifica;
 - g) esprime parere sulle modifiche allo statuto.

3. Il consiglio scientifico è composto da sette scienziati italiani o stranieri di fama internazionale, con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nel settore di competenza dell'ente. Cinque vengono nominati dal CdA all'interno di cinque rose di nomi, una per macroarea tematica, prodotte attraverso elezioni dirette da parte della comunità scientifica di riferimento. Le rose di nomi, che costituiscono i comitati di macroarea, vanno da un minimo di tre a un massimo di cinque nominativi in proporzione all'affluenza alla singola macroarea. Due membri ulteriori verranno nominati dal CdA su indicazione del Presidente, con particolare attenzione a garantire una ragionevole rappresentatività di genere, specializzazione scientifica e provenienza istituzionale.

Costituiscono l'elettorato passivo per le elezioni dei membri del consiglio scientifico, macroarea per macroarea, i ricercatori, i primi ricercatori, i dirigenti di ricerca, i ricercatori astronomi, gli astronomi associati, gli astronomi ordinari, associati con contratto di collaborazione in servizio presso università o altri enti pubblici di ricerca, afferenti alla corrispondente macroarea primaria. L'elettorato attivo coincide con l'elettorato passivo.

I componenti del consiglio scientifico durano in carica 4 anni e non possono essere confermati per il successivo mandato. In prima applicazione, per assicurare continuità all'operato del Consiglio scientifico tre dei cinque membri eletti possono essere confermati per un ulteriore biennio.

4. Il consiglio scientifico elegge al suo interno il proprio coordinatore.

Art. 9

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'ente e svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, per quanto applicabile.

2. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti, iscritti al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto. Due membri effettivi e due membri supplenti sono designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un membro effettivo e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il membro effettivo designato dal Ministro dell'economia e delle finanze svolge funzioni di presidente del collegio dei revisori dei conti dell'ente.

3. I membri del collegio dei revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.